

**Sezione:** SEZIONE GIURISDIZIONALE BASILICATA  
**Esito:** SENTENZA  
**Numero:** 5  
**Anno:** 2019  
**Materia:** CONTABILITA  
**Data pubblicazione:** 15/02/2019  
**Codice ecli:** ECLI:IT:CONT:2019:5SGSEZ

**Sent. n. 5/2019**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA**

composta dai seguenti Magistrati:  
dr. Vincenzo Maria PERGOLA           Presidente  
dr. Massimo GAGLIARDI Consigliere  
dr. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.8465 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Cesare ALBANESE e presso lo studio di quest'ultimo sito in Maratea alla via Spassiarella, n.2 elettivamente domiciliato;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2019, con l'assistenza del Segretario dott. Angela MICELE, il relatore Consigliere dott. Giuseppe TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Rocco LOTITO, nonché Maria Francesca MAIMONE su delega dell'avv. Cesare ALBANESE, i quali concludevano come da verbale di udienza.

Premesso in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 21/9/2018, ritualmente notificato e preceduto da regolare definizione della fase preprocessuale di cui all'art.67 del D.Lgs. n.174/2016, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. [REDACTED] all'epoca dei fatti Responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune di [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento di € 2.041,27, somma corrispondente al danno asseritamente sofferto dal predetto Ente per effetto della omessa riscossione di sanzioni ed interessi da applicarsi in riferimento al ritardato pagamento degli importi dovuti dalla Società [REDACTED]

[REDACTED] Amministratore della stessa nonché Sindaco del Comune - a titolo di TAR SU per gli anni 2011 e 2012.

La fattispecie dannosa, delineata nei termini sopra riassunti a seguito di concreta e specifica notizia di danno emersa all'esito di attività investigativa delegata alla Guardia di Finanza di Maratea, e compendiata in due relazioni istruttorie del 7/8/2017 e 3/4/2018, trae origine da un'attività di monitoraggio, sollecitata dalla stessa Amministrazione comunale guidata dal Sindaco [REDACTED] finalizzata a verificare il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi tributari verso il Comune da parte degli

Amministratori e del Consiglieri comunali.

All'esito della predetta indagine si rilevava come la "posizione tributaria" del [REDACTED] - quale cittadino e amministratore della Società - risultasse segnata da sensibili ritardi nei pagamenti del Tributo TARSU dovuto per gli anni 2011 e 2012 (€ 2.856,00 e 3.616,00 per la Società ed € 298,00 e 426,00 per la posizione individuale), successivamente regolarizzati, i primi, a seguito di "solleciti di pagamento" del 2015 e conseguente piano di rateizzazione in dieci mensilità che ne consentiva il definitivo adempimento nel mese di agosto del 2016 senza il versamento, da parte del debitore moroso, di alcun onere accessorio a titolo di interesse legale o di sanzione, come invece prescritto dall'art.13 del D.Lgs. n.471/1997, ed i secondi dopo circa un anno dalla naturale scadenza, e comunque in assenza dell'applicazione della richiamata dovuta sanzione del 30% di cui al predetto art.13 su ogni importo pagato con ritardo superiore a quindici giorni. L'atto di citazione, formato a seguito della valutata inidoneità delle "prime difese" a superare le contestazioni rappresentate nell'invito a dedurre ritualmente notificato, ha contestato al Responsabile dell'Ufficio finanziario in carica all'epoca dei fatti, odierno convenuto, la responsabilità per l'omessa applicazione delle sanzioni previste dall'art.13 del D.Lgs. n.471/1997 e del conseguente danno costituito dal mancato incameramento nel bilancio dell'Ente della somma di € 2.041,27 così determinata:

- Sanzioni ed interessi su TARSU 2011 Società [REDACTED] € 811,78;
- Sanzioni ed interessi su TARSU 2012 Società [REDACTED] € 1.000,15;
- Sanzioni ed interessi su TARSU 2011 [REDACTED] € 94,36;
- Sanzioni ed interessi su TARSU 2012 [REDACTED] € 134,98.

La responsabilità del convenuto [REDACTED] viene ad essere integrata, ad avviso del promotore di giustizia, dalla constatata violazione delle norme di legge, e delle conseguenti regole di servizio del settore al cui vertice questi risultava preposto, ritenute da parte attrice di agevole lettura ed applicazione, che imponevano, allora come oggi, la comminazione di una "sanzione tributaria non penale" in tutti i casi di ritardato pagamento delle somme, ivi comprese quelle "frazionate", dovute a titolo di tributo, e dunque anche a titolo di TARSU se non diversamente previsto dalla specifica relativa disciplina regolamentare, e fatta eccezione unicamente per i tributi iscritti a ruolo, ipotesi, quest'ultima, non ricorrente in fattispecie.

Il convenuto, costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/1/2018, ha contestato contenuto e conclusioni dell'avversa domanda, e, ribadendo quanto già rappresentato nelle deduzioni al relativo invito preprocessuale, ha insistito sulla inesistenza di alcun tratto giuridico e fattuale dell'elemento oggettivo del danno contestato, evidenziando, anche con richiami a ritenuta conferente giurisprudenza di Cassazione e al contenuto di articoli di stampa specialistica, come la particolare modalità di liquidazione e di riscossione del tributo in argomento, anche se privo della rituale e conosciuta forma del "ruolo coattivo", fosse caratterizzato dalla "officialità" della liquidazione, e dunque assimilabile comunque ai "tipi" del "ruolo spontaneo", definito proprio attraverso la liquidazione del tributo "ex officio" formato attraverso un documento di "avviso di pagamento", e dunque non riconducibile, almeno nel periodo di vigenza della "vecchia" TARSU, alle procedure di autoliquidazione del tributo, alle cui esclusive modalità di determinazione liquidativa è da ritenersi correlato il sistema sanzionatorio di cui parte attrice contesta la mancata applicazione.

Subordinatamente all'accoglimento della descritta tesi difensiva, il patrono di parte

convenuta ha comunque rappresentato come la particolare incertezza normativa disciplinante la materia curata dal proprio assistito deponesse in favore della mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Nel corso dell'odierno dibattimento le parti, richiamando ed ulteriormente dispiegando i rispettivi argomenti di causa, hanno insistito per l'accoglimento delle opposte conclusioni ivi formulate.

#### DIRITTO

L'iniziativa risarcitoria attivata Procuratore regionale è volta a reintegrare, attraverso il previo accertamento della responsabilità e la conseguente condanna dell'odierno convenuto in ordine ai fatti posti a sostegno della stessa e sopra riassunti, l'Erario comunale di [REDACTED] della ritenuta ingiusta perdita di risorse finanziarie costituite da sanzioni ed interessi legali non applicati su importi dovuti a titolo di tributi (TARSU 2011 e 2012) e versati con ritardo dal cittadino contribuente, sia *"uti singulis"* che in veste di amministratore di società artigianale.

La difesa del convenuto contrasta la pretesa accusatoria sulla scorta dell'asserito difetto del danno e della colpa, non ritenendo ravvisabile in fattispecie alcuna violazione di norme prescrittive della contestata mancata applicazione di sanzioni.

Il Collegio osserva, in premessa di motivazione, che il Regolamento TARSU del Comune [REDACTED] approvato con Deliberazione consiliare n.74 del 30/12/1994, ed in vigore all'epoca dei fatti di causa, richiama, all'art.16 rubricato "Sanzioni", il sistema sanzionatorio di cui all'art.76 del D.Lgs. n.507/1993 (istitutivo della TARSU) per i casi di omessa o infedele denuncia.

In ordine, poi, alle modalità di accertamento e riscossione del tributo, il medesimo Regolamento, al successivo art.17, richiama gli artt.71 e 72 del predetto Decreto che disciplinano, per quanto in questa sede interessa, le modalità di liquidazione del tributo (effettuate sulla scorta delle denunce presentate dal contribuente nonché degli accertamenti e delle variazioni eventuali), nonché quelle di riscossione (costituite dalla iscrizione in ruoli a cura del funzionario responsabile).

Dal delineato quadro normativo si ricava, così, che la gestione della TARSU, in tema di liquidazione, riscossione e sanzioni, veniva curata dal Comune di [REDACTED] attraverso una regolamentazione di rinvio alla disciplina statale di riferimento, con esclusione di qualsiasi autonomia operativa pure riconosciuta dalla potestà regolamentare (art.52 D.Lgs. n.446/1997, Consiglio di Stato, Ord. n.4989/2001 e Risol. MEF n.8/2002).

L'assenza della riscossione TARSU attraverso la formazione del ruolo rende, di conseguenza, inapplicabile alla dedotta vicenda di causa la deroga alla operatività del sistema sanzionatorio statale in materia di ritardato pagamento di tributi delineato dall'art.13 del D.Lgs. n.471/1997 che, nel prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa del 30% sul mancato, o parziale, adempimento, alle prescritte scadenze dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione (in acconto, periodica, a conguaglio o saldo) al comma 3° precisa che *"...Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto..."*

E' evidente come tale deroga risulti, ad una piana lettura, circoscritta ai tributi riscossi mediante ruoli, non ammettendosi, come correttamente rappresentato dal Procuratore regionale, alcuna assimilazione dell'"invito di pagamento" al ruolo previsto dalla legge come modalità di ordinaria riscossione di siffatto tributo.

In altre parole, l'applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie sui tributi non pagati, anche in misura frazionata, discende dal complessivo sistema sanzionatorio

generale delineato in materia dal legislatore che, riservando all'area dei tributi riscossi a mezzo ruolo una deroga "oggettiva", ha inteso estenderne al rimanente spazio di diversa riscossione la piena operatività.

Non è quindi dirimente, ai fini della cogenza, o meno, della sanzione il momento della "liquidazione" del tributo, quanto quello della "riscossione", la cui attuazione, nel caso in esame definita dalla difesa come tradottasi nella formazione di un non meglio precisato "ruolo spontaneo", non appare al Collegio persuasiva per consentire la riconducibilità della dedotta fattispecie al "tipo" di deroga contemplato dalla richiamata norma.

Appare, del resto, francamente poco verosimile che in riferimento a tributi dovuti per gli anni 2011 e 2012, reclamati con solleciti di pagamento adottati dopo oltre un triennio, le maturate inadempienze vengano definite, attraverso una rateizzazione frazionata in dieci mensilità, con una "sanzione" rispettivamente di sette ed otto euro, a dispetto di ogni principio informatore della corretta esazione delle entrate locali, destinate ad assicurare dignitose condizioni di cura di servizi in favore della collettività amministrata.

La censura che parte attrice muove alla condotta serbata in fattispecie dal Responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune, quivi convenuto, è condivisibile anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, non avendo questi adottato alcuna iniziativa, neanche di "mero approfondimento", volta a definire con maggiore e migliore chiarezza l'ambito applicativo ed operativo delle misure sanzionatorie, in sede difensiva ritenute escluse sulla scorta della asserita, e da alcuna norma richiamata o "latamente" adombrata, sovrapposizione del procedimento di liquidazione d'ufficio col sistema della riscossione tramite ruoli.

Il sig. [REDACTED] odierno convenuto, nella rivestita funzione di Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di [REDACTED] era titolare, ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. n.507/93 istitutivo della TARSU, dei compiti e dei poteri inerenti alla gestione del tributo, ivi compreso, evidentemente, quello di assicurarne la riscossione con modalità determinative conformi al vigente dettato normativo.

Circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere stata integrata, con conseguente violazione degli obblighi di servizio che ne giustifica l'accertamento della correlata responsabilità amministrativa.

Il Collegio ritiene, così, che il complessivo impianto motivazionale posto in citazione a sostegno della domanda risarcitoria ivi formulata, integri con precisione argomentativa e rigore normativo gli elementi oggettivi e soggettivi della dedotta responsabilità a carico del convenuto, con conseguente accoglimento della richiesta di condanna nella misura ivi indicata di € 2.041,27, somma esattamente calcolata - e non contestata nella quantificazione - come corrispondente alla mancata applicazione della sanzione del 30% sugli importi dei tributi non versati alle programmate scadenze, e così determinate a seguito dei conguagli operati per effetto del riconoscimento di crediti maturati dal contribuente in forza di versamenti effettuati in misura maggiore di quella effettivamente dovuta.

Tanto precisato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della reclamata responsabilità, il Collegio ritiene di poter fare legittimo uso del c.d. "potere riduttivo" rimessogli dalla legge (art.1, c.1bis L.n.20/94) per determinare il danno da porre a carico del convenuto in una misura coerente con le particolari modalità - soggettive ed oggettive - in cui lo stesso si è concretizzato, e che, anche se inidonee ad escludere la gravità della colpa e l'ingiustizia della mancata entrata, consentono, ai fini di una decisione informata a migliore "effettività", di limitarne l'integrale esclusiva riparazione.

Tali limitatrici circostanze il Collegio ravvisa sussistenti nella "storia professionale" del convenuto, non segnata da alcuna contestazione o inadempienza, e nelle peculiari modalità di sviluppo del procedimento culminato nella rateizzazione priva di sanzione, evidentemente anche frutto di ritardi organizzativi e lacune cognitive di natura professionale non addebitabili ad esclusiva responsabilità del singolo impiegato qui convenuto, e che, in una prudente e normativamente ammessa valutazione, inducono a determinare la condanna nella misura di € 1.500,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, con interessi legali da corrispondersi dal deposito della Sentenza fino all'integrale soddisfacimento del credito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, così decide:

a) condanna [REDACTED] a risarcire il danno prodotto al Comune di [REDACTED] nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00=) comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento;

b) condanna, altresì, [REDACTED] al pagamento delle spese di giustizia che sino all'originale della presente sentenza vengono liquidate nella misura di € 208,00 (euro duecentootto/00 ).

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2019.

L'estensore

Il Presidente

F.to (Giuseppe TAGLIAMONTE)

F.to (Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il 15 FEB. 2019

Il Segretario del Collegio

F.to dott. Angela MICELE

◆ EMBED Word.Picture.8 ◆◆◆